

TRIBUNALE DI VICENZA

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:

dott. Giuseppe Limitone	Presidente
dott. Paola Cazzola	Giudice
dott. Silvia Saltarelli	Giudice est.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

visto il ricorso in opposizione allo stato passivo ex art. 98 l.f., iscritto al n. **2247/2021**

R.G., presentato da

AUTO UP S.R.L.

con l'avv. Teresa Ferrante;

nei confronti di

Fallimento BASSA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE in persona del Curatore dott.ssa Elisabetta De Toma

con l'avv. Stefano Ambrosini;

letti gli atti e i documenti prodotti;

sentita la relazione del giudice incaricato;

osserva:

Auto Up s.r.l. ha proposto ricorso ex art. 98 l.f. avverso:

1) l'esclusione dallo stato passivo del Fallimento del credito di euro 392.650,00, vantato a

titolo di corrispettivo per vendita di autoveicoli ed esecuzione di lavori di officina;

2) l'esclusione dallo stato passivo del Fallimento del credito restitutorio di euro 89.000,00 per indebiti pagamenti effettuati;

3) il rigetto dell'istanza di rivendica di taluni beni mobili.

Il Fallimento ha chiesto il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata.

Il provvedimento impugnato merita integrale conferma per le ragioni che si vanno ad esporre.

1) Il credito di euro 392.650,00, vantato a titolo di corrispettivo per la vendita di autoveicoli e l'esecuzione di lavori di officina, non risulta provato.

Infatti la società ricorrente, a supporto della pretesa relativa ai lavori di officina, ha prodotto esclusivamente dei partitari e delle fatture alla medesima riconducibili: è evidente che tali documenti, essendo di formazione unilaterale, non possono assumere efficacia probatoria nel giudizio di opposizione allo stato passivo, nell'ambito del quale è pacifico che: *"Il curatore deve considerarsi terzo rispetto al rapporto giuridico posto a base della pretesa creditoria fatta valere con l'istanza*

di ammissione, conseguendone l'applicabilità della disposizione contenuta nell'art. 2704 cod. civ. e la necessità della certezza della data nelle scritture allegare come prova del credito.” (Cass. S.U. n. 4213/2013); e ancora che: “Gli artt. 2709 e 2710 cod. civ., che conferiscono efficacia probatoria tra imprenditori, per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa, ai libri regolarmente tenuti, non trovano applicazione nei confronti del curatore del fallimento, il quale agisca non in via di successione in un rapporto precedentemente facente capo al fallito, ma nella sua funzione di gestione del patrimonio di costui, non potendo egli, in tale sua veste, essere annoverato tra i soggetti considerati dalle norme in questione, operanti solo tra imprenditori che assumano la qualità di controparti nei rapporti d'impresa; ne consegue che, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, non assumono la predetta efficacia probatoria le fatture cui si riferiscono i crediti oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte di un imprenditore.” (Cass. n. 1008/2011; conforme Cass. S.U. n. 4213/2013 cit.).

Con riguardo invece all'asserito credito per la vendita di autoveicoli, ha dimesso, oltre a

documentazione contabile (per la quale valgono le considerazioni che precedono), alcune certificazioni rilasciate dal PRA, del tutto inidonee a provare il trasferimento di proprietà dall'opponente all'allora Centrauto 2000 s.r.l. (il cui nominativo, peraltro, neppure compare).

2) Anche il credito restitutorio di euro 89.000,00, per indebiti pagamenti effettuati, è del tutto sfornito di prova.

Per conseguire la ripetizione dell'indebitto occorre dimostrare, innanzitutto, che vi è stato un pagamento e, in secondo luogo, che esso era privo di causa (v. Cass. n. 24948/2017); tuttavia, nel caso di specie, difetta proprio la prova degli avvenuti pagamenti, non potendosi ritenere idonea a tale scopo - come pretenderebbe l'opponente - la mera produzione delle copie fotostatiche di alcuni ordini di bonifico (v. Cass. n. 149/2003).

3) Infine, pure l'istanza di rivendica dei beni mobili non è supportata da adeguate prove: Auto Up s.r.l. non ha invero dimostrato, come era suo onere, con atto di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, né di aver acquistato in passato la proprietà dei beni rivendicati, né che tali beni non fossero di proprietà della società poi fallita per

essere stati ad essa affidati a diverso titolo, trovando applicazione a tal proposito l'art. 621 c.p.c. (v. Cass. n. 28105/2020); si è limitata a produrre, ancora una volta, una mera fattura. Al contrario, dalla documentazione in atti (v. docc. 69, 70 e 71 memoria difensiva), risulta che i beni in questione fossero ubicati in un immobile nella disponibilità giuridica dell'allora Centrauto 2000 s.r.l. (ancorché occupato dalla Auto Up s.r.l.), dove veniva condotto il ramo d'azienda di proprietà della società poi fallita e che, come tali, sono stati acquisiti all'attivo del Fallimento ai sensi degli artt. 84 e ss. l.f.

Alla luce delle considerazioni svolte, ritenute incontestate o assorbite le questioni non trattate, l'opposizione va rigettata in quanto infondata.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si ritiene congruo liquidarle per le sole fasi di studio, introduttiva (ai valori medi dello scaglione di riferimento: da euro 260.001 a euro 520.000) e di trattazione (ai valori minimi del medesimo scaglione, non essendovi stata attività istruttoria); esclusa la fase decisionale, non essendovi stato scambio di memorie conclusive.

Un tanto premesso, il Tribunale, in composizione

collegiale come in epigrafe indicato,

visto l'art. 99 l.f.;

P. Q. M.

rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il provvedimento impugnato;

condanna Auto Up s.r.l. al pagamento delle spese legali in favore del Fallimento opposto, liquidate in € 12.543,00, a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 23.6.2022.

Il Giudice est.

Silvia Saltarelli

Il Presidente

Giuseppe Limitone